



# IL FISCO SEMPLICE

u. 3  
2018

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### Web Tax

*Una possibile soluzione per garantire parità di regole nel fare impresa*

Dovremmo forse richiamare alla mente il classico principio della **"rana bollita"**: quando un cambiamento si effettua in maniera sufficientemente lenta sfugge alla coscienza e non suscita - almeno nell'immediato - nessuna reazione e nessuna opposizione.

Sembra sia stato questo il caso delle **transazioni on-line** di beni e servizi effettuate dalle **grandi multinazionali dell'e-commerce**.

Transazioni cresciute nel tempo in maniera esponenziale ma in modo poco eclatante, quasi silenzioso. Un modo questo che ha ritardato di molti anni - almeno in Italia - la percezione del danno economico che viene prodotto da queste multinazionali del **"web"** ai **settori del commercio e dei servizi tradizionali** per **disparità di trattamento fiscale**, sia per maggiori adempimenti amministrativi sia per maggiore imposizione.

I **"policy makers"** hanno, ora, riconosciuto di non poter più ritardare - considerate anche le cospicue risorse economiche sottratte all'Erario del nostro Paese - la ricerca di soluzioni condivise su come recuperare le mancate entrate sugli utili generati in Italia dalle grandi multinazionali dell'e-commerce, le cui imposte vengono dichiarate e versate in Paesi esteri con regimi fiscali più vantaggiosi del nostro.

La percezione del fenomeno ha, inoltre, mosso sia la Magistratura sia l'Agenzia delle Entrate.

A fronte degli enormi introiti di colossi internazionali del **"web"** come **"Apple"** e **"Google"** sono stati, infatti, **siglati accordi con il Fisco italiano** che prevedono il versamento di imposte per quanto dovuto negli anni passati, con il proposito, per il futuro, di attivare procedure di **"ruling internazionale"** per determinare la percentuale delle imposte da corrispondere in Italia. Stessa sorte spetta alle **pendenze fiscali** con **"Amazon"** e **"Facebook"**.

Non possiamo, quindi, che salutare con favore - dopo un percorso legislativo particolarmente tormentato - l'introduzione nel sistema fiscale del nostro Paese della **"web tax"** - avvenuta, come noto, con l'ultima legge di bilancio - ossia del **nuovo prelievo che si applica sul valore delle singole transazioni digitali (nella misura del 3%) a tutte quelle imprese che erogano servizi digitali**.

Riteniamo, però, che la questione debba essere affrontata - in maniera definitiva - sia a livello europeo che internazionale,

### L'aforisma del mese

*Nessuno è patriottico quando si tratta di pagare le tasse.*

– George Orwell

in quanto investe il sistema mondiale delle transazioni. Un sistema che ha bisogno di regole certe e di equità anche nel campo dell'imposizione fiscale.

Come **Confederazione** sulla questione non possiamo sottacere che:

› con l'aumento dell'utilizzo di internet e la crescita progressiva del commercio elettronico internazionale di beni e servizi, si avverte sempre di più da parte delle nostre imprese il **danno economico** che **la disparità di trattamento fiscale** - sia per maggiori adempimenti amministrativi sia per maggiore imposizione - **causa ai settori del commercio e dei servizi tradizionali**;

› la criticità della situazione è, inoltre, aggravata non solo dal fatto che **le imprese del commercio tradizionale non possono contare su condizioni di leale concorrenza**, ma anche dal **danno** che il **"Sistema Italia" subisce a causa delle mancate entrate per le casse dello Stato**. Risorse economiche che potrebbero essere utili sia per il mantenimento del welfare sia per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

E' necessario, pertanto, **salvaguardare il "Sistema Italia" e garantire parità di regole nel fare impresa**.

E l'introduzione di una effettiva **"web tax"** potrebbe essere una delle possibili soluzioni a questo annoso e grave problema.



# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE - INDENNIZZO RISARCITORIO EROGATO IN ESECUZIONE DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI PROSSIMITÀ

### Risoluzione n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 15 febbraio 2018, sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta tassazione degli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità (ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 138 del 2011). L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le indennità e le retribuzioni corrisposte ai lavoratori in base ai predetti contratti, finalizzati a ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, essendo sostitutive di reddito di lavoro dipendente, devono essere assoggettati alla ordinaria disciplina prevista dal TUIR per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, con l'obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute di legge.

## CESSIONE DI CREDITO - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 16 febbraio 2018

Con la Risoluzione n. 17/E del 16 febbraio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti inerenti l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

In particolare, rispondendo ad una richiesta di interpello riguardante la stipula di un atto di cessione di credito garantito da ipoteca - assoggettato al regime fiscale di esenzione, con applicazione dell'imposta sostitutiva - da parte di una Banca e in favore di una società, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione del predetto credito, unitamente al trasferimento della garanzia ipotecaria conseguente alla cessione stessa, rientra nel regime sostitutivo di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del 1973.

È stato chiarito, inoltre, che, ai fini dell'applicabilità della predetta disposizione, anche l'atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva - e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria - dalla Banca a favore di una società può beneficiare dell'effetto sostitutivo previsto dal citato art. 15, non essendo necessario, quindi, che entrambe le parti del contratto rivestano la qualifica di azienda o istituto di credito.

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – AGEVOLAZIONI APPLICABILI AL COLTIVATORE DIRETTO (CD) E ALL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP), ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA E GIÀ TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO AGRICOLO

### Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 28 febbraio 2018

Con la Risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) ha fornito alcuni chiarimenti inerenti la corretta applicazione della normativa afferente la disciplina agevolativa relativa all'imposta municipale propria (IMU) nei confronti di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo.

Dopo aver chiarito che, per coloro che sono qualificati come CD o IAP, la legge prevede l'obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività con abitudine e prevalenza, e che, tale obbligo di iscrizione, non viene meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico, per quanto concerne l'imposta municipale propria (IMU), l'Amministrazione finanziaria evidenzia che la disciplina che regola tale imposta contempla espressamente l'ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuano a svolgere la loro attività in agricoltura.

Pertanto, ai fini IMU, sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

## STUDI DI SETTORE

### Approvazione dei correttivi di "cassa" per l'anno d'imposta 2017

Ai fini della corretta applicazione degli studi di settore in relazione alle imprese in contabilità semplificata, la Commissione degli Esperti per gli studi di settore, durante la riunione tenutasi il 28 febbraio 2018, ha approvato i nuovi correttivi per la gestione dei soggetti con determinazione del reddito per cassa, per il periodo di imposta 2017.

Nello specifico, i nuovi correttivi, che modificano le soglie minima e massima, riguarderanno 38 indicatori - relativi ai margini, alla redditività, alla gestione del magazzino e all'utilizzo degli impianti - per i quali la determinazione dei valori soglia di coerenza può essere influenzata dal passaggio al regime di "cassa".

Inoltre, per stimare gli effetti di tale passaggio, ai risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, viene prevista l'applicazione dei seguenti correttivi:

- › correttivo strutturale di "cassa";
- › correttivo di "cassa" relativo alle vendite "B2B", che tiene conto della lunghezza dei tempi di pagamento relativi a tale tipologia di vendita;
- › correttivo di "cassa" relativo alle vendite "B2PA", che tiene conto della lunghezza dei tempi di pagamento relativi a tale tipologia di vendita;
- › correttivi settoriali di "cassa", che tiene conto della durata media dei crediti e dei debiti, specifica del cluster di riferimento;
- › correttivi territoriali di "cassa", che tiene conto della durata media dei crediti e dei debiti, specifica del territorio.

Si precisa che, ciascuno dei predetti correttivi, può comportare una variazione dei ricavi stimati dallo Studio di Settore e tale variazione si applica sia al ricavo puntuale che al ricavo minimo.



## NUOVE REGOLE PROCEDURALI PER LE ISTANZE DI INTERPELLO

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2018

A seguito della riorganizzazione delle strutture centrali dell'Agenzia delle Entrate, la "Divisione Contribuenti" diventa l'unica struttura alla quale inviare le diverse tipologie di interpello.

A tal fine, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2018, sono state modificate le regole procedurali per la presentazione delle istanze di interpello ai sensi dell'articolo 11 dello "Statuto dei Diritti del Contribuente", delle istanze da parte di coloro che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero (cosiddetti neo residenti), delle istanze da parte dei contribuenti che presentano interpello sui nuovi investimenti e, infine, delle istanze da parte dei soggetti ammessi al regime di cooperative compliance (adempimento collaborativo), che, quindi, dovranno essere indirizzate alla "Divisione Contribuenti".

Per la trasmissione delle istanze, è previsto un unico indirizzo di Posta elettronica Certificata ([interpello@pec.agenziaentrate.it](mailto:interpello@pec.agenziaentrate.it)), mentre, per gli interpelli da parte dei soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo, occorre fare riferimento all'indirizzo Pec indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello per l'adesione.

I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, possono utilizzare, invece, il seguente nuovo indirizzo di posta elettronica libera [div.contr.interpello@agenziaentrate.it](mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

## EVENTI SISMICI DEL 2016 CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA – SOSPENSIONE DELLE RITENUTE E RIPRESA DELLA RISCOSSIONE

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 marzo 2018

Con la Risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di ripresa della riscossione delle ritenute sospese in relazione a quei soggetti che risiedono nei comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, evidenziando come il diritto alla ripresa in forma rateizzata sussista anche nel caso di soggetti che, pur avendo richiesto ed ottenuto l'applicazione della c.d. busta paga pesante, abbiano successivamente revocato la sospensione ovvero, in fase di ripresa della riscossione, risultino inoccupati o deceduti.

Viene precisato, al riguardo, che i soggetti interessati dalla sospensione delle ritenute sono i percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pubblico, di pensioni e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Quindi, i sostituti d'imposta, che a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici non hanno operato le ritenute, devono operare il conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto) e indicare nella Certificazione Unica (CU) l'ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese, per consentire ai contribuenti, che hanno fruito delle previste agevolazioni, di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti.

Il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.

Nel caso, invece, di decesso del soggetto che ha richiesto la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d'imposta.



# L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confindustria

## IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se le insegne di esercizi commerciali in franchising sono esentate dall'imposta di pubblicità.

**RISPOSTA** All'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507 del 1993, si legge che *"l'imposta di pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati"*.

Nella Circolare n. 3/DPF del 3 maggio 2002, il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che sono ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio di esenzione in questione *"Le insegne di esercizi commerciali in franchising, in quanto l'insegna assolve alla sua funzione a prescindere dal rapporto contrattuale che lega il titolare del marchio ed il suo concessionario di uso"*.



## SISMA BONUS

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se è possibile godere del cosiddetto "sisma bonus" nel caso di interventi effettuati dal proprietario su un capannone destinato ad uso deposito.

**RISPOSTA** Il sisma bonus è una agevolazione che prevede la possibilità di fruire di una detrazione fiscale sugli interventi di adeguamento sismico delle abitazioni, prime e seconde case, edifici produttivi e parti comuni condominiali.

Per costruzioni adibite ad attività produttive - secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" - si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

A tale ultimo riguardo, il legislatore non offre una chiara definizione del perimetro oggettivo dell'agevolazione. La norma menziona infatti, gli immobili ad uso produttivo, senza identificare con precisione una categoria catastale.

Si ritiene pertanto, in via interpretativa ed anche in considerazione della finalità della norma, che i capannoni possano rientrare tra gli edifici per cui è possibile fruire del "sisma bonus".

D'altra parte la disposizione utilizza l'espressione "unità immobiliare" che riguarda, in linea generale anche i capannoni.

## ALIQUTA IVA - BENI COMPLESSI

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere il corretto trattamento Iva applicabile alla cessione di un Kit “erba gatta”, composto da un contenitore di plastica contenente vermiculite e semi.

**RISPOSTA** Nel caso di specie non è possibile richiamare l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ossia la norma che prevede l'applicazione, ai beni ed ai servizi “accessori”, che non possiedono, quindi, una loro autonomia, della medesima aliquota prevista per il bene o servizio principale.

Si tratta invero, di una cessione di un bene mobile complesso, ossia di un bene composto da più beni, i quali, qualora fossero oggetto di cessioni separate, sarebbero assoggettati ad aliquote Iva differenti.

Per tali operazioni, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che va applicata l'aliquota Iva più elevata, indipendentemente dalle proporzioni tra i beni, dal momento che il corrispettivo è indistinto (Risoluzione n. 56/E del 2017).

## CESSIONE DI IMMOBILE SUCCESSIVA AD ESTROMISSIONE AGEVOLATA

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, in caso di successiva rivendita di un immobile estromesso nel 2017 e riscattato da leasing nel corso del 2015, il quinquennio rilevante ai fini dell'Irpef applicabile sulla plusvalenza decorra dalla data di riscatto oppure possa essere considerato anche il periodo in cui era in essere il contratto di leasing.

**RISPOSTA** Ai fini del calcolo dei cinque anni richiesti dall'art. 67, comma 1, del TUIR, affinché le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso non costituiscano reddito, è necessario fare riferimento alla data di acquisizione originaria dell'immobile.

Quindi, nel caso di estromissione, se l'immobile venga successivamente ceduto a terzi, lo stesso potrà essere venduto senza imponibilità Irpef della plusvalenza, se l'acquisto iniziale da parte della ditta individuale sia avvenuto prima del quinquennio di cui al citato articolo 67, comma 1.

Nel caso di specie, considerato che, solo a seguito del riscatto, il titolare della ditta individuale è divenuto proprietario del bene concesso in leasing, per la verifica del quinquennio occorre fare riferimento a tale data.

Pertanto, se la rivendita dell'immobile avviene, ad esempio nel 2018, la plusvalenza sarà soggetta ad Irpef, in quanto realizzata prima dei cinque anni dalla sua acquisizione.



## OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, nel caso di un contribuente che ha iniziato l'attività nel 2017 applicando il regime ordinario pur avendo i requisiti per accedere al regime forfettario, tale situazione configuri una opzione per il regime ordinario già per il 2017.

**RISPOSTA** Nel caso in cui un contribuente, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, non intenda aderire al nuovo regime forfettario, può comunque optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. In tal caso, ai fini della validità dell'opzione, il contribuente dovrà attuare un comportamento concludente, impostando un sistema contabile ordinario o semplificato, con l'emissione di fatture con applicazione dell'IVA ed effettuando le liquidazioni periodiche. L'opzione, che sarà vincolante per almeno un triennio, dovrà essere comunicata utilizzando esclusivamente il quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata (ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d'imposta 2017, la scelta deve essere comunicata con il modello IVA 2018), tenuto conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Pertanto, se nel corso del 2017 il contribuente ha applicato il regime ordinario, assumendo quindi un comportamento concludente ai fini dell'applicazione di tale regime, si ritiene che già per il predetto anno d'imposta tale situazione configuri un'opzione per il regime ordinario, che dovrà essere comunicata tramite il modello IVA-2018, con validità per gli anni 2017, 2018 e 2019. In tal caso, dovrà essere compilato il Rigo VO33, che riguarda quei contribuenti che, essendo in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, hanno optato, nell'anno 2017, per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

## REGIME SEMPLIFICATO PER CASSA

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere le modalità di registrazione dei costi fuori campo Iva per un contribuente in regime semplificato per cassa.

**RISPOSTA** L'Agenzia delle Entrate, nel corso di "Telefisco 2018", ha ribadito e integrato le istruzioni contenute nella circolare del 13 aprile 2017, n. 11/E in merito all'esercizio dell'opzione per il regime di "registrazione IVA" di cui all'art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, in presenza della quale si presume che la data di registrazione del documento coincida con quella in cui è avvenuto il pagamento. In particolare, ha precisato che:

- › qualora una fattura relativa ad un'operazione di acquisto effettuata nel 2017 sia registrata nel corso del 2018 (anche dopo il 30 aprile) il relativo costo è deducibile in sede di determinazione del reddito relativo a quest'ultimo anno. La detrazione dell'IVA è, invece, possibile soltanto in caso di registrazione entro il detto termine del 30 aprile, stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa alla stessa imposta;
- › in caso di emissione o di ricevimento di fatture fuori campo IVA il termine di registrazione ai fini delle imposte sui redditi varia a seconda che il componente positivo o negativo concorra alla determinazione del reddito d'impresa in base al principio di cassa o a quello della competenza. Nel primo caso l'annotazione nei registri IVA deve avvenire entro 60 giorni dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento; nella seconda ipotesi la registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.